

INFRASTRUTTURE

In arrivo project bond per le opere

DI ANDREA MASCOLINI

Le società di progetto e i titolari di un contratto di partenariato pubblico-privato potranno emettere project bond per finanziare singole infrastrutture o servizi pubblici; si tratterà di obbligazioni e titoli di debito nominativi da sottoscrivere da parte di soggetti qualificati. È quanto stabilisce l'articolo 41 del decreto-legge sulle liberalizzazioni nel testo modificato dal maxi-emendamento del governo. L'articolo 41, norma peraltro applicabile anche alle società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto; si pone l'obiettivo di favorire il finanziamento di una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità. Le obbligazioni e titoli di debito, nominativi, sottoscrivibili da parte di soggetti qualificati e trasferibili soltanto a tali soggetti, potranno essere garantiti dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario. Le modalità di attivazione delle garanzie da parte del sistema creditizio e finanziario saranno però stabilite con un decreto ministeriale (economia e infrastrutture).

La norma precisa anche che la possibilità di emettere project bond sarà consentita anche alle società titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture di trasporto di gas e delle concessioni di stoccaggio, alle società titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture facenti parte del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, nonché a quelle titolari delle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, anche situati al di fuori di siti industriali. La disposizione precisa anche che l'emissione delle obbligazioni potrà avvenire anche in deroga ai limiti previsti dal codice civile (articolo 2412 e 2483) e non si applicheranno i vincoli previsti sempre dal codice civile per la riduzione del capitale e la distribuzione di riserve. Di interesse anche la modifica (approvata con emendamento di Altero Matteoli) in cui si precisa che con il collaudo, posto in capo alla stazione appaltante, si possono proporre all'amministrazione aggiudicatrice, a questi soli fini, modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti.

